



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Amb

U.prot DVA-2015-0032271 del 23/12/2015

Pratica N.

Prof. Mittente:

Versalis S.p.A
(Ex Polimeri Europa S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi
Via Enrico Fermi 4
72100 BRINDISI
fax:0831 570812
qhse_br@pec.versalis.eni.com

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da VERSALIS spa - Stabilimento di Brindisi -
Procedimento di Riesame - ID 133/863**

Con riferimento al procedimento di riesame avviato il 12/02/2015 con prot. DVA-2015-0003857, a codesta Società, relativamente alla messa in servizio del serbatoio F289bis si trasmette, in allegato, copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC con nota del 22/12/2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0002563.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

Ufficio Mittente: Div. III - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale
Funzionario responsabile: Grande.Zelinda@minambiente.it - 0657225962
DVA-4RI-AG-08_2015-0870.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0032028 del 23/12/2015

IPPIC-00-2015-0002563

del 22/12/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Prof. Mittone:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da
VERSALIS S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.) - Stabilimento di Brindisi -
Procedimento di Riesame - ID 133/863

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo
**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi**
Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 – Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00_2015-0000311 del 12-02-2015 (Procedimento Istruttorio ID 133/863)

Gestore	VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Ing. Giovanni Anselmo
	Prof. Antonio Mantovani
	Avv. David Roettgen
	Dott. Ing. Pierfrancesco Palmisano – Regione Puglia
	Dott. Pasquale Epifani – Provincia di Brindisi
	Dott. Arch. Fabio Lacinio – Comune di Brindisi



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	6
2.1. Atti presupposti.....	6
2.2. Atti normativi	7
2.3. Attività istruttorie	11
3. DATI DELL'IMPIANTO	11
4. ISTANZA DI MODIFICA.....	12
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	13



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità controllo di	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Versalis S.p.a., installazione IPPC sita nel Comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi

Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi

Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)

Stabilimento di Brindisi

Uffici presso i quali sono depositati documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

Con nota acquisita al prot. DVA-2015-0002079 del 23/01/2015, Versalis S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativamente alla "messa in servizio del serbatoio F289 bis".

Il Gestore dichiara di aver versato la tariffa istruttoria di € 2.000 in riferimento a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008.

2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16/09/2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.230 del 03/10/2011) allo stabilimento Versalis S.p.A. di Brindisi;
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi

visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2013-0000584 del 27.03.2013, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento della Versalis S.p.A., sito nel Comune di Brindisi, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Dott. Chim. Marco Mazzoni (Referente),- Prof. Antonio Mantovani,- Ing. Rocco Simone,- Ing. Salvatore Tafaro;
preso atto	che con nota N. Prot. CIPPC-00_2015-0001333 del 15-07-2015 l'ing. Salvatore Tafaro ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC
preso atto	che con nota N. Prot. CIPPC-00_2015-0001637 del 07-09-2015 l'ing. Rocco Simone ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2015-0001789 del 29.09.2015, che integra il Gruppo Istruttore e che risulta così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Dott. Chim. Marco Mazzoni (Referente),- Dott. Ing. Giovanni Anselmo,- Prof. Antonio Mantovani,- Avv. David Roettgen;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">- Ing. Pierfrancesco Palmisano - Regione Puglia- Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi- Dott. Arch. Fabio Licinio - Comune di Brindisi
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">- Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore- Dott. Bruno Panico, Referente

2.2. Atti normativi

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.;
visto	L'art. 41 della Legge 98/2013 di Conversione del D.L. 69/2013 che modifica l'Art. 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)

Stabilimento di Brindisi

visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale: <i>“Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all’Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo”;</i>
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 <i>“Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I”;</i>
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;</i>



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi

visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.";</i>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)

Stabilimento di Brindisi

visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i>, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale . “Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:</p> <p>a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore”;</p>
visto	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">– <i>Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry</i> – Febbraio 2003– <i>Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage</i> -



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi

Luglio 2006;

2.3. Attività istruttorie

Esaminata	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16/09/2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 230 del 03/10/2011);
esaminata	la richiesta di modifica non sostanziale di AIA e relativo allegato tecnico, trasmessa da Versalis S.p.A. il 22/01/2015 ed acquisita al prot. DVA-2015-0002079 del 23/01/2015;
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio prot. DVA-2015-0003857 del 12/02/2015;
esaminata	la dichiarazione resa da Versalis S.p.A. che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
visti	i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA, acquisita agli atti della Commissione con N. Prot. CIPPC 00-2015_0000462 del 04-03-2015
vista	l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 14-12-15 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC-00_2015-0002462 del 14-12-15 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.

3. DATI DELL'IMPIANTO

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Sede legale:	Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI)
Sede operativa	Via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi
Recapiti telefonici	Tel. 0831/5701
Denominazione impianto	Impianto chimico
Tipo di impianto	Esistente
Tipo di procedura	Riesame di AIA
Codice e attività IPPC	4.1 (a, h) – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base
Classificazione NACE	24 – Fabbricazione di Prodotti Chimici e di Fibre Sintetiche e Artificiali
Classificazione NOSE-P	105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi

Gestore	Elio Russo tel. 0831/570739
Referente IPPC	Lara Politi tel. 0831/570800
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2000

4. ISTANZA DI MODIFICA

Lo Stabilimento Versalis S.p.A. di Brindisi è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16/09/2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 230 del 03/10/2011).

Con nota acquisita al prot. DVA-2015-0002079 del 23/01/2015, Versalis S.p.A ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativamente alla "messa in servizio del serbatoio F289 bis per lo stoccaggio delle acque reflue provenienti dalle unità produttive P1CR (F1 – impianto di produzione Etilene) o P30B (F3 – impianto di produzione del Butadiene), in occasione delle fermate generali delle stesse Unità".

4.1. Configurazione attuale

Il Serbatoio F289, collocato all'interno delle aree di pertinenza dell'impianto di estrazione Butadiene P30B, è dedicato allo stoccaggio di acque reflue provenienti dalle unità produttive P1CR (F1 – impianto di produzione Etilene) o P30B (F3 – impianto di produzione Butadiene) in occasione delle fermate generali delle stesse unità.

Tale serbatoio è a tetto fisso, con capacità nominale di 3.200 m³, dotato di bacino di contenimento impermeabilizzato e di doppio fondo.

Il Serbatoio F289 bis, attualmente fuori servizio, fa parte dello stesso circuito delle acque reflue. Tale serbatoio, realizzato in acciaio inox, è dotato di tetto fisso e di capacità nominale di 1.000 m³.

4.2. Richiesta di modifica

La richiesta di modifica riguarda:

- 1) la messa in servizio del serbatoio F289 bis, già dotato di tutti gli accessori e le connessioni necessarie, al fine di stoccare le acque reflue provenienti dall'unità produttiva P1CR (F1 – impianto di produzione etilene), in occasione della fermata generale dell'impianto, prevista per maggio 2015.



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi

Prima di mettere in esercizio il serbatoio, il Gestore provvederà ad effettuare il monitoraggio del fondo del serbatoio con emissioni acustiche, al fine di attestarne l'integrità.

- 2) la realizzazione del bacino di contenimento e del doppio fondo, a seguito della messa in servizio del serbatoio.

4.3. Cronoprogramma degli interventi

I tempi previsti per la modifica sono riportati nella tabella seguente:

	Febbraio 2015	Aprile 2015	Ottobre 2015 ÷ Aprile 2016
Monitoraggio emissioni acustiche del fondo serbatoio F289 bis			
Messa in servizio serbatoio F289 bis			
Realizzazione bacino di contenimento e doppio fondo serbatoio F289 bis			

4.4. Effetti ambientali

Il Gestore dichiara che la modifica:

- non comporta variazione nella potenzialità dell'impianto, dei processi produttivi dello stabilimento, delle materie prime impiegate o dei consumi di risorse;
- non determina effetti negativi sull'ambiente.

Il Gestore ritiene pertanto che la modifica possa essere considerata non sostanziale.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Gruppo Istruttore sulla base delle informazioni fornite dal Gestore, delle osservazioni e valutazioni effettuate e alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA ritiene che la modifica di cui trattasi si configuri come "non sostanziale" in quanto non produce "effetti negativi e significativi sull'ambiente", ed è accoglibile.

La tariffa versata risulta altresì congrua ai sensi del D.M. 24/04/2008.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dal Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014.